



**COMUNE DI POGGIBONSI**  
**SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

***Regolamento comunale  
per il commercio in sede fissa***

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 1/07/2010

## INDICE

- Art. 1 – Definizioni
- Art. 2 – Disciplina normativa e criteri interpretativi
- Art. 3 - Caratteristiche dei locali
- Art. 4 - Requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale
- Art. 5 – Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale
- Art. 5 - Verifica della veridicità delle comunicazioni di vicinato
- Art. 6 – Esercizi di vicinato
- Art. 7 - Medie strutture di vendita
- Art. 8 - Grandi strutture di vendita e centri commerciali
- Art. 9 – Esercizio temporaneo dell'attività commerciale
- Art. 10 - Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio
- Art. 11 - Subingresso
- Art. 12 – Variazioni societarie
- Art. 13 – Affidamento di reparto
- Art. 14 - Cessazione
- Art. 15 - Vendite straordinarie
- Art. 16 – Vendite promozionali
- Art. 17 - Disposizioni di carattere merceologico
- Art. 18 - Sanzioni

**Art. 1**  
**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dalle norme nazionali e della Regione Toscana, si intendono:
- a) per *legge*, la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28, “Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti”;
  - b) per *regolamento regionale*, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 aprile 2009, n. 15/R, “Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28”;
  - c) per *commercio all'ingrosso*, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
  - d) per *commercio al dettaglio*, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
  - e) per *superficie di vendita di un esercizio commerciale*, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. Nella superficie di vendita è compresa ogni area coperta nella quale il pubblico ha accesso, qualora in essa vi sia personale addetto alle vendite o comunque in grado di prendere ordinativi;
  - f) per *esercizi di vicinato*, gli esercizi di commercio al dettaglio aventi superficie di vendita fino a 250 metri quadrati;
  - g) per *medie strutture di vendita*, gli esercizi di commercio al dettaglio aventi superficie di vendita fino a 1.500 metri quadrati;
  - h) per *grandi strutture di vendita*, gli esercizi di commercio al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq;
  - i) per *centro commerciale*, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
  - j) per *strutture di vendita in forma aggregata*, la presenza di più medie e/o grandi strutture di vendita in un'area territoriale ristretta, come specificato dall'art. 11 del regolamento regionale;
  - k) per *mostra o esposizione*, che è sottoposta dal presente regolamento alla sola previa comunicazione al comune, uno spazio coperto o scoperto nel quale il pubblico ha accesso esclusivamente per prendere visione di merci vendute in altri locali aventi autonomo accesso, senza possibilità di acquistare, fermare, prenotare, ordinare merci;
  - l) per *apertura di esercizio*, l'attivazione di un nuovo esercizio commerciale;
  - m) per *ampliamento*, l'aumento della superficie di vendita, con o senza acquisizione di locali contigui;
  - n) per *trasferimento*, lo spostamento fisico dell'esercizio commerciale in una nuova ubicazione;
  - o) per *concentrazione di esercizi commerciali*, la creazione di un nuovo esercizio commerciale, in luogo di due o più altri esercizi contestualmente cessati, in una ubicazione diversa da quella occupata dagli esercizi cessati;

- p) per *accorpamento di esercizi commerciali*, l'ampliamento di superficie di vendita di un esercizio commerciale nella sua sede, effettuato attraverso la contestuale cessazione degli altri esercizi;
- q) per *prodotti di artigianato*, dei quali è ammessa la libera vendita sul luogo di produzione o in locali adiacenti, i prodotti oggetto di trasformazione da parte dell'artigiano che ne faccia mutare il segmento di mercato, vale a dire la destinazione tipica;
- r) per *opere di ingegno a carattere creativo*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, pur riproducibili in serie, nella cui determinazione del prezzo l'apporto creativo è nettamente predominante sul costo dei materiali o sui tempi e processi di realizzazione, quali l'abbigliamento dipinto a mano, boccali con scritte, spille in cuoio, bigiotteria fatta a mano e simili;
- s) per *opere d'arte*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, non riproducibili in serie, che necessitano di spiccate doti artistiche non comuni ed il cui valore è normalmente svincolato dal costo dei materiali,

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non si applicano:

- a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e dalla L. n. 362/1991 qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
- b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione, della L. 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal D.P.R. n. 385/2003;
- c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi nonché per la sostituzione nell'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 39;
- d) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), modificato dall'articolo 13 della legge 5 marzo 2001, n. 57, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni necessari all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- e) agli industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
- f) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- g) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- h) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

- i) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- j) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
- k) alle attività di vendita della stampa quotidiana e periodica non soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 26 della legge.

3. Sono considerate carenti del requisito di professionalità del commercio le attività di vendita del tutto sporadiche ed occasionali, prive di apposita organizzazione aziendale, purché riguardino ridotti quantitativi e siano limitate nel tempo.

4. E' altresì considerata carente del requisito di professionalità del commercio la fornitura di giornali, riviste, pellicole, cartoline e francobolli effettuata in strutture ricettive a favore degli alloggiati o di buste, carta da pacchi ed altra cartoleria minuta all'interno di uffici postali, effettuata nei limiti strettamente necessari all'espletamento del servizio postale.

## **Art. 2**

### **(Disciplina normativa e criteri interpretativi)**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione degli uffici, i procedimenti, i requisiti degli atti in materia di commercio in sede fissa, nel rispetto delle indicazioni e delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.
2. Le norme contenute nel presente regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.
3. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazioni delle stesse.

## **Art. 3**

### **(Caratteristiche dei locali)**

1. Il commercio al dettaglio in sede fissa è esercitato in locali aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) essere ubicati in zone dello strumento urbanistico in cui è ammesso l'esercizio del commercio in genere o, nel caso in cui detto strumento operi distinzioni, dello specifico tipo di commercio previsto;
  - b) possedere la prescritta destinazione d'uso commerciale;
  - c) possedere la certificazione o attestazione di agibilità;
  - d) rispettare i parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del regolamento regionale;
  - e) possedere i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e quant'altro prescritto dalle normative speciali in relazione ai prodotti trattati o al tipo di commercio praticato;

- f) avere accesso diretto su pubblica via o su luogo pubblico ovvero su spazi, piazzali, cortili e simili anche privati purché permanentemente aperti al pubblico;
- 2. I requisiti di carattere urbanistico specifici delle attività commerciali non sono richiesti per le attività di vendita al dettaglio di propri prodotti effettuate dall'industriale o dall'artigiano in tali loro qualità sul luogo di produzione o nei locali a questi adiacenti e nei limiti previsti dall'art. 1 del presente regolamento e dalla vigente legislazione.
- 3. Ad ogni esercizio commerciale, oggetto di comunicazione o autorizzazione, corrisponde una sola superficie di vendita ed almeno un accesso all'esterno o su gallerie o spazi comuni comunicanti all'esterno.
- 4. E' ammessa la compresenza di più esercizi commerciali nei medesimi locali, anche tra di loro comunicanti, purché le rispettive superfici di vendita siano nettamente separate ed individuabili con separatori a carattere stabile.
- 5. In occasione di particolari eventi, festività ed altre riunioni straordinarie di persone, individuate con provvedimento del dirigente competente, è consentita la collocazione di piccoli banchi di vendita all'esterno dei locali dell'esercizio commerciale ed in adiacenza al loro ingresso, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico – sanitaria, di polizia stradale e di occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 4**

##### **(Requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale)**

- 1. Il commercio può essere esercitato, direttamente ed in proprio, solo da chi abbia raggiunto la maggiore età o, con l'autorizzazione del Tribunale, sia emancipato di diritto ai sensi dell'art. 360 del codice civile.
- 2. Non possono esercitare l'attività commerciale:
  - a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - b) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
  - c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  - d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
  - e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  - f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575

(Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).
6. Ai fini della valutazione dei requisiti di onorabilità di cui al presente articolo, è ostativa all'esercizio del commercio anche l'eventuale condanna emessa con l'annotazione di "non menzione".
7. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è equiparata alla riabilitazione.
8. L'accertamento dei requisiti di onorabilità per l'esercizio del commercio è effettuato d'ufficio dal SUAP su tutte le comunicazioni o istanze o una parte di esse nella misura stabilita dai regolamenti vigenti:
  - a) presso la Prefettura, per la certificazione antimafia;
  - b) presso il Casellario giudiziale per l'assenza di condanne penali ostative o per la dichiarazione di delinquente abituale professionale o per tendenza e per il requisito della dichiarazione di fallimento.

#### **Art. 5**

##### **(Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale)**

1. L'esercizio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  - a) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  - b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea aventi un indirizzo attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione;
  - c) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);

d) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 2, del D.M. n. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuto anche a chi abbia superato l'esame di idoneità o frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al REC di cui alla L. n. 426/1971, anche se non seguito dall'iscrizione al registro.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera c) è riconosciuto anche al cittadino italiano che abbia svolto all'estero, rispettivamente l'attività commerciale, purchè adeguatamente comprovata.
4. Ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea si applica quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).
5. Ai cittadini ed alle società di stati non appartenenti all'Unione europea si applicano le normative nazionali e internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.
6. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
7. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre regioni italiane o nelle province autonome di Trento e Bolzano, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla regione o provincia autonoma di residenza.
8. I titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare di cui al comma 1, lettera b, come individuati con decreto regionale n. 3088/2009, sono i seguenti:
  - Diploma di istruzione di secondo ciclo di tecnico dei servizi della ristorazione;
  - Diploma di Economo-Dietista
  - Diploma di Tecnico/Perito Agrario
  - Laurea in infermieristica
  - Laurea in dietista
  - Laurea in tecnica della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
  - Laurea magistrale in medicina e chirurgia
  - Laurea in scienze farmaceutiche applicate
  - laurea magistrale in farmacia
  - Laurea in tecnologie alimentari/Laurea in scienze delle preparazioni alimentari
  - Laurea in scienze e tecnologie delle produzioni animali
  - Laurea in sicurezza igienico sanitaria degli alimenti
  - Laurea in scienza e cultura della gastronomia e della ristorazione
  - Laurea in scienze agrarie
  - Laurea in scienze forestali e ambientali
  - Laurea in scienze biologiche
  - Laurea in biotecnologie

- Laurea in tecniche erboristiche
- Titoli equipollenti

9. L'accertamento del requisito di qualificazione professionale per il settore alimentare, è effettuato d'ufficio dal SUAP su tutte le comunicazioni o istanze o una parte di esse nella misura stabilita dai regolamenti vigenti:
- a) presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel caso di esercizio in proprio dell'attività;
  - b) presso la Camera di Commercio, per il requisito dell'iscrizione presso l'abolito Registro per gli Esercenti il Commercio (R.E.C.);
  - c) presso l'INPS per l'esercizio in qualità di familiari coadiutori;
  - d) sulla base di documentazione relativa all'impresa nella quale il richiedente ha prestato la propria opera, per i dipendenti qualificati;
  - e) sulla base degli attestati rilasciati da istituti di formazione professionale, per la qualifica conseguita attraverso corsi qualificanti;
  - f) sulla base dei contratti, nel caso di soci lavoratori o di associazione in partecipazione.
10. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio del commercio all'ingrosso è effettuato dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

#### **Art. 6 (Esercizi di vicinato)**

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita (fino al limite di 250 metri) e la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al SUAP e possono essere effettuati dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La dichiarazione di inizio attività deve essere predisposta in triplice copia con tutte le firme in originale, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il SUAP e sul sito internet del Comune e deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
- a) i dati anagrafici dell'interessato/legale rappresentante;
  - b) la ragione o denominazione sociale;
  - c) la sede legale;
  - d) qualora la dichiarazione non sia presentata dal legale rappresentante, gli estremi dell'atto che abilita il procuratore all'inoltro della stessa;
  - e) il codice fiscale/partita IVA;
  - f) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - g) l'oggetto della dichiarazione;
  - h) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali (questi ultimi solo nel caso del settore merceologico alimentare);
  - i) le generalità dell'eventuale persona specificamente preposta all'attività commerciale in possesso dei requisiti professionali richiesti;
  - l) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - m) il settore o i settori merceologici;
  - n) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d'uso dei locali.

3. La mancanza, incompletezza o non leggibilità delle dichiarazioni o comunicazioni di cui al comma 2, così come la mancata sottoscrizione effettuata nelle forme di legge comporta l'inefficacia della denuncia di inizio attività.
4. A seguito della presentazione della dichiarazioni di inizio attività di cui al comma 1, il SUAP procede alla verifica della regolarità formale della pratica, chiedendo eventuali integrazioni o chiarimenti all'interessato ove necessari.
5. Ove la pratica risulti formalmente corretta, vengono attivate a cura del SUAP, le procedure di verifica e di controllo delle dichiarazioni rese mediante comunicazione agli uffici competenti dei dati della denuncia di inizio attività.
6. L'attività di vendita di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).
7. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
8. Ai fini di cui al comma 8 per locali dell'esercizio si intendono i locali e le aree individuati nella dichiarazione di inizio di attività di cui al comma 1.

**Art. 7**  
**(Medie strutture di vendita)**

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di 1.500 mq, e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una media strutture di vendita sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal SUAP.
2. La domanda di autorizzazione deve essere predisposta in duplice copia con tutte le firme in originale, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il SUAP e sul sito internet del Comune e deve contenere le seguenti dichiarazioni o dati:
  - a) i dati anagrafici dell'interessato/legale rappresentante;
  - b) la ragione o denominazione sociale;
  - c) la sede legale;
  - d) qualora la dichiarazione non sia presentata dal legale rappresentante, gli estremi dell'atto che abilita il procuratore all'inoltro della stessa;
  - e) il codice fiscale/partita IVA;
  - f) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - g) l'oggetto della domanda;
  - h) il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi solo nel caso del settore merceologico alimentare);
  - i) le generalità dell'eventuale persona specificamente preposta all'attività commerciale in possesso dei requisiti professionali richiesti;

- l) l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
  - m) il settore o i settori merceologici;
  - n) di aver rispettato le vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza, e di destinazione d'uso dei locali;
  - o) il possesso di eventuali diritti di priorità;
  - p) la previsione del numero di assunti e delle relative tipologie contrattuali.
3. Alla domanda devono essere allegati:
- a) planimetria in scala adeguata del locale esistente o del progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate le superfici di vendita e quella destinata a magazzini, uffici e servizi igienici riservati al personale ed alla clientela, secondo il disposto dell'art. 32, 1° e 2° c. lett. a) del regolamento regionale. In caso di ampliamento deve essere specificata sia le superfici preesistenti sia quelle aggiuntive;
  - b) planimetria in scala adeguata indicante gli spazi destinati a parcheggio, secondo le dimensioni previste dall'art. 29 del regolamento regionale;
  - c) Relazione concernente la progettazione di raccordi viari tra i parcheggi e la viabilità pubblica, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 26, comma 1 del regolamento regionale (solo per le superfici di vendita superiori ai 500 mq).
4. La mancanza, incompletezza o non leggibilità delle dichiarazioni o dei dati o degli allegati di cui ai commi 2 e 3, così come la mancata sottoscrizione della domanda effettuata nelle forme di legge, comporta l'irricevibilità della domanda, fino alla successiva integrazione della stessa nel termine massimo di 15 giorni dalla data della richiesta di integrazione che sarà tempestivamente trasmessa all'interessato da parte del SUAP.
5. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, contestualmente a:
- a) domanda di permesso di costruire (ovvero dichiarazione di esistenza dello stesso);
  - b) denuncia di inizio di attività o altro atto che legittimi l'esecuzione dei lavori e delle opere edilizie indispensabili per l'esercizio dell'attività commerciale (ovvero dichiarazione di esistenza delle stesse)
6. Ad esclusione delle ipotesi previste ai commi 4 e 5, nel caso di semplice richiesta di chiarimenti, elementi di giudizio o integrazione di elementi, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere per la parte rimanente, dal momento in cui viene fornito quanto richiesto.
7. Ove la domanda risulti formalmente corretta, il SUAP, mediante richiesta di parere agli uffici competenti, procede alla verifica:
- a) dei requisiti morali e professionali;
  - b) dell'eventuale configurazione di struttura aggregata di cui all'art. 11, comma 1 del regolamento regionale.
  - c) del rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV, del regolamento regionale.
8. Il termine di conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per media struttura di vendita è di 90 giorni.
9. L'autorizzazione per media struttura di vendita è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio, ove quest'ultimo non sia già esistente al momento della presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione per media struttura di vendita.

10. L'autorizzazione all'ampliamento di una media struttura di vendita, attiva da almeno tre anni, è dovuta in caso di accorpamento alla stessa di preesistenti esercizi di vicinato o medie strutture, localizzati sul territorio comunale ed attivi da almeno tre anni, fermo restando il rispetto dei parametri urbanistici e di viabilità di cui al titolo III, capo IV del presente regolamento, in relazione alla superficie di vendita complessiva realizzata a seguito dell'accorpamento e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale.
11. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 10 comporta la decadenza o la perdita di efficacia dei titoli abilitativi preesistenti.

#### **Art. 8**

##### **(Grandi strutture di vendita e centri commerciali)**

1. Alle domande di apertura, ampliamento e trasferimento di una grande struttura di vendita si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge e al capo III del regolamento regionale.
2. Ai centri commerciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge e all'art. 23 del regolamento regionale.

#### **Art. 9**

##### **(Esercizio temporaneo dell'attività commerciale)**

1. In occasione di feste ed altre manifestazioni straordinarie è consentito l'esercizio temporaneo dell'attività commerciale in sede fissa, previa presentazione di denuncia di inizio di attività, da inoltrare al SUAP almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'attività e corredata da autocertificazione dei requisiti di onorabilità e, nel caso del settore alimentare, dei requisiti professionali.
2. L'attività di cui al comma 1, considerato il carattere non professionale della stessa, è consentita anche per locali non a destinazione commerciale, in presenza delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza autocertificate dal dichiarante.

#### **Art. 10**

##### **(Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio)**

1. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
  - a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
  - b) materiale elettrico
  - c) colori e vernici, carte da parati;
  - d) ferramenta ed utensileria;
  - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
  - f) articoli per riscaldamento;
  - g) strumenti scientifici e di misura;
  - h) macchine per ufficio;

- i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- j) combustibili;
- k) materiali per l'edilizia;
- l) legnami.

### **Art. 11** **(Subingresso)**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, di un esercizio commerciale, è soggetto a comunicazione al SUAP da parte del subentrante.
2. Il cedente non è tenuto a fare nessuna comunicazione di cessazione dell'attività.
3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di onorabilità e, nel caso del settore alimentare, dei requisiti professionali ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata:
  - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
  - b) entro un anno dalla morte del titolare.
5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
6. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

### **Art. 12** **(Variazioni societarie)**

1. Le variazioni del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale e le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte, sono soggette a comunicazione al SUAP da effettuare entro sessanta giorni dalla variazione e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

### **Art. 13** **(Affidamento di reparto)**

1. La gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale può essere affidata, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, dandone comunicazione al SUAP.

2. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Il dante causa, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
4. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

**Art. 14**  
**(Cessazione)**

1. La cessazione dell'attività commerciale, per chiusura definitiva dell'esercizio, è soggetta a comunicazione al SUAP da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione.

**Art. 15**  
**(Vendite straordinarie)**

1. Costituiscono vendite straordinarie:
  - a) le vendite di liquidazione;
  - b) le vendite di fine stagione.
2. Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
3. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
  - a) il prezzo normale di vendita;
  - b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  - c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.
4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e, nel caso delle vendite di liquidazione, degli estremi della comunicazione effettuata al SUAP ai sensi del successivo comma 7.
5. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.
6. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
  - a) cessazione dell'attività commerciale;
  - b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
  - c) trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
  - d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
7. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

8. Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
9. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 6, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
11. Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:
- a) di otto settimane nelle ipotesi di cui al comma 6, lettere a) e b);
  - b) di quattro settimane nelle ipotesi di cui al comma 6, lettere c) e d).
12. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
13. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
14. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 7 luglio al 7 settembre. Tali date possono essere modificate annualmente dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

#### **Art. 16** **(Vendite promozionali)**

1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Le vendite di cui al comma 1 dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione non possono svolgersi nei trenta giorni precedenti alle vendite di fine stagione.
3. Per le merci oggetto di vendite promozionali devono essere indicati:
- a) il prezzo normale di vendita;
  - b) lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  - c) il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

#### **Art. 17** **(Disposizioni di carattere merceologico)**

1. Il titolare, alla data del 24 aprile 1998, di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge n. 426/71, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori alimentari e non alimentari ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti due settori nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e fatte salve le disposizioni specifiche che riguardano la vendita di determinati prodotti, anche in presenza di titolo autorizzatorio non aggiornato.
2. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detersivi, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.

3. L'operatore abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori merceologici ha facoltà di vendere, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.
4. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
5. Ferma la necessità della specifica qualificazione, la vendita di prodotti di erboristeria necessita anche dell'ordinario requisito professionale per il settore alimentare solo qualora vengano venduti prodotti alimentari.
6. Non costituisce vendita né somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di piccoli quantitativi di prodotti alimentari o di bevande, anche alcoliche, a fini promozionali o di scelta.
7. Ai fini dell'art. 126 e seguenti del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sono considerate prive di valore o di esiguo valore le cose usate diverse da auto e moto, cicli, mobili, computer, elettrodomestici ed audiovisivi, comprese le autoradio.

**Art. 18**  
**(Sanzioni)**

1. Le violazioni alle presenti norme, non sanzionate a norma di disposizioni di legge nazionale o regionale, sono punite, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro.